



C O M U N E D I S E U I
P R O V I N C I A D ' O G L I A S T R A

UFFICIO TECNICO

Via Della Sapienza n. 38 08037 Seui (OG)

0782 54611/539128 - fax 0782 54363 - 0782 539163/ - email: utc.seui@tiscali.it P. IVA 00155310915

REGOLAMENTO

ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 18 in data 30.09.2010

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ente gestore del Servizio

1. Il Comune di Seui, provvede sul proprio territorio, al servizio di distribuzione dell' acqua potabile ad uso di unità abitative, artigianali, commerciali, industriali, agricole, ecc. nonché per l' alimentazione di bocche antincendio, nei limiti di potenzialità dell' acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio in generale.
2. Per quanto concerne la fornitura dell'acqua nelle zone E, come definite dal PUC, le spese di adduzione dell'acqua dalla rete idrica comunale alla proprietà del richiedente, sono a totale carico del medesimo.
3. Il servizio è gestito in economia dal Comune che vi provvederà direttamente con proprio personale ed attrezzature nel rispetto delle norme di legge regolanti la materia.
4. La vigilanza sanitaria è affidata all' U.S.L. competente, che curerà l' andamento del servizio per quanto concerne le norme e le prescrizioni igieniche.

ART. 2

Modalità della fornitura

1. Le domande di autorizzazione all' allacciamento alla rete di distribuzione dell' acqua potabile o per gli altri usi consentiti, devono essere indirizzate dal proprietario o dall'affittuario dell' immobile al Comune, utilizzando apposito modulo compilato in ogni sua parte.
2. La domanda deve riguardare una singola unità abitativa (appartamento, casa unifamiliare, ecc.) o una singola unità artigianale, commerciale, direzionale, industriale o agricola.
3. Le domande riguardanti più di una singola unità abitativa, artigianale, ecc. non saranno accolte.
4. Nei casi in cui le tubazioni e gli apparecchi formanti le prese di alimentazione dovessero essere posati in luogo non di proprietà del richiedente e fuori delle aree comunali, prima del rilascio dell' autorizzazione, il richiedente stesso dovrà presentare il permesso, le concessioni, le servitù, ecc. richieste dal Comune.
5. Il Comune rilascia l' autorizzazione per gli usi non domestici, solo se non esistono impedimenti tecnici, quali l' esistenza di una condotta di distribuzione insufficiente, scarsa potenzialità dell'acquedotto, ecc.
6. Ai sensi dell' art. 15 della Legge 10/1977, l' autorizzazione non sarà rilasciata nel caso riguardi una nuova costruzione o una ristrutturazione senza o in difformità alla Concessione Edilizia.

ART. 3
Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura di acqua è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.

ART. 4
Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 5
Impianti per uso pubblico

Sono da considerare impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche antincendio disposte sul suolo pubblico;
- c) gli impianti di irrigazione dei giardini e campi pubblici.

ART. 6
Installazione degli impianti per uso pubblico

L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita su disposizione del Comune e con oneri a proprio carico.

ART. 7
Prelievi dagli impianti per uso pubblico

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dagli impianti di irrigazione dei giardini e campi pubblici, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi a cui sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendio o per controllo di efficienza degli impianti da personale abilitato allo scopo ed autorizzato.
- d) Eseguire lavorazioni che comportino la chiusura delle valvole della rete di distribuzione in assenza di autorizzazione.

TITOLO II NORME TECNICHE

CAPITOLO I

DEFINIZIONE IMPIANTI

ART. 8

Definizione impianti

Gli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua vengono convenzionalmente così definiti:

a) Condotta principale

Per condotta principale si intende il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dal deposito di accumulo portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Essa viene realizzata dal Comune, che ne rimane proprietario e che può adottare tutte le modifiche che ritiene opportuno, ivi compresi gli allacciamenti di altri Utenti, al fine di adeguarlo alle necessità del servizio.

b) Condotta secondaria

Per condotta secondaria si intende la tubazione che partendo dalla rete principale si estende fino al contatore compreso.

I lavori per la posa in opera delle tubazioni, ad eccezione delle opere murarie per l'alloggiamento del contatore, vengono eseguiti a cura e criterio del Comune, che provvede con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie parti dell'impianto ed adeguarlo secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

Tutte le riparazioni e manutenzioni sull'impianto esterno vengono eseguite esclusivamente dal Comune a proprie spese. Esse sono pertanto vietate agli utenti o ad altri secondo pena del pagamento dei danni, fatta salva ogni riserva da parte del Comune di esperire ogni altra azione a norma di Legge.

c) Impianto interno

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal contatore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del proprietario o per esso dell'utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

ART. 9
Misura dell'acqua

Il consumo dell'acqua, ad eccezione degli impianti per uso pubblico, viene misurato mediante contatore.

ART. 10

Posizione e custodia dei contatori

La consegna dell'acqua avviene all'uscita del contatore. L'Utente dovrà provvedere affinché siano preservati dalla manomissione e da guasti la condotta di presa, il contatore e gli altri apparecchi; in tale modo è ritenuto a rimborsare le spese per le occorrenti riparazioni ed eventualmente per la sostituzione quantificate dall'Amministrazione comunale. Il Comune installa i contatori, in apposita nicchia o pozzetto realizzati a cura dell'Utente e posti all'esterno dello stabile o del lotto di terreno dove ricade la costruzione. I contatori restano di proprietà del Comune di Seui.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

ART. 11

Guasti ai contatori ed accessori

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.

ART. 12

Lettura del contatore

La lettura dei contatori verrà eseguita due volte all'anno, salvo necessità particolari;

Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente, ed eventualmente avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva.

ART. 13

Funzionamento difettoso del contatore

In caso di arresto l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune, che prelieve opportune verifiche effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media calcolata sui consumi degli ultimi tre anni, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno si addebitano 100 mc annui da rapportare al periodo considerato.

ART. 14

Perdite, danni e responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, e in ogni caso il Comune non può essere direttamente o indirettamente chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare dalle deficienze degli impianti interni.

TITOLO III NORME PER LE FORNITURE

ART. 15

Modalità per ottenere l'allacciamento

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile il proprietario, o l'interessato, deve procedere come segue:

1. Presentare richiesta su apposito Mod. predisposto dal Comune;
2. L'Ufficio preposto, esaminata la domanda ed accertato che l'allaccio può essere eseguito, comunica all'interessato l'accoglimento della domanda e consegna un Bollettino di C/C per il versamento dell'importo dovuto, con invito all'utente a presentarsi in Comune per la firma del contratto di fornitura e ad esibire la ricevuta di avvenuto pagamento;
3. Firma del Contratto con allegata ricevuta di pagamento;
4. Il comune installa i contatori su apposita nicchia o pozzetto realizzati a cura dell'Utente e posti all'esterno dello stabile o del lotto di terreno dove ricade la costruzione, essi restano di proprietà del Comune di Seui. L'Utente sarà tenuto responsabile di qualsiasi danneggiamento al contatore e della rottura dei sigilli. L'Utente deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione dei guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua: l'Utente pertanto sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore, indipendentemente dal tempo e modo della sua venuta a conoscenza del disperdimento di acqua. A monte e a valle del contatore viene collocato inoltre, a cura del Comune, un rubinetto di arresto.
5. Il Comune avrà tempo 30 giorni dalla data della firma del contratto di fornitura per l'esecuzione dei lavori e dell'erogazione dell'acqua, salvo motivi di forza maggiore o nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a realizzare a proprie spese la nicchia o pozzetto dove alloggiare il contatore.
6. L'impianto sino al contatore compreso, resterà di proprietà del Comune che ne assumerà l'obbligo della manutenzione.
7. Coloro che hanno i contatori dentro lo stabile dovranno provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione, alla localizzazione fuori dallo stesso a loro spese. In caso di inerzia allo spostamento del contatore provvederà direttamente il comune con addebito delle spese sostenute.

ART. 16
Durata dei contratti di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'utente.

ART. 17
Disdetta

L'utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, deve darne tempestiva comunicazione al Comune su apposito Mod., per ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore.

Se l'utente non provvederà a disdire o a volturare il contratto di somministrazione d'acqua potabile, resterà responsabile unico per i costi di competenza, in quanto intestatario della fornitura.

I contatori chiusi per disdetta dell'utenza d'acqua possono essere rimossi in base alle esigenze del Comune e non possono essere utilizzati se non a seguito di richiesta di nuova utenza.

ART. 18
Subentro

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante ed il subentrato dovranno presentare apposita domanda per la volturazione del contratto di somministrazione ed il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Non può essere autorizzata la volturazione nel caso in cui l'utente subentrato abbia già presentato richiesta di disdetta regolarmente acquisita dagli Uffici competenti.

Nel caso in cui il subentrato non intervenga per eseguire la volturazione, resterà responsabile in solido con il subentrante nelle spese di fornitura d'acqua e manutenzione degli impianti.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'utenza passa automaticamente a favore del coniuge superstite o dei figli conviventi.

Nel caso di altri eredi o di figli non conviventi, dovrà essere fatta richiesta di voltura o di disdetta dell'utenza.

In mancanza di tale richiesta il Comune provvederà, entro sei mesi, alla chiusura del contatore e alla lettura dei consumi effettuati.

ART. 19

Tariffe

1. La determinazione del sistema tariffario spetta all'organo competente, tenuto conto della normativa vigente in materia;
2. Gli adeguamenti periodici delle tariffe sono deliberate dall'organo competente, tenuto conto della normativa vigente in materia;
3. Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati con normative statali o provinciali vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.

ART. 20

Categorie di fornitura

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) Uso domestico: si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.
- b) Uso non domestico: si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per attività non domestiche di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo (garage, negozi, laboratori artigianali, ecc.).
- c) Uso temporaneo: si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata (uso cantiere, ecc.).
- d) Uso agricolo: si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'allevamento degli animali, per l'innaffiamento di orti e/o giardini, per la quale il corpo recettore sia costituito dal suolo e sottosuolo.
- e) Pubblici servizi: (Scuole, ecc.)

ART. 21

Variazioni delle tariffe e del regolamento

Modifiche al sistema tariffario e/o alle norme del presente regolamento sono ritenute comunicate all'utente con la pubblicazione della delibera consiliare all'albo pretorio. Se l'utente non recede dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 22

Fatturazione e pagamento

L'acqua sarà pagata in ragione del consumo indicato nel contatore di misura e secondo l'uso indicato nel contratto di concessione al quale corrisponde un diverso sistema tariffario (uso domestico, non domestico, uso temporaneo, agricolo, pubblici servizi).

Nel caso in cui esista l'allaccio, ma il consumo sia compreso tra lo zero e i cento metri cubi, la somma da pagare corrisponderà ad un canone fisso pari ad un consumo annuo di cento metri cubi. In caso di contatore guasto dovrà pagare una somma corrispondente al consumo medio degli ultimi tre anni. In caso di mancata lettura si pagherà come acconto una somma pari ad un consumo minimo di 100 mc annuo, salvo conguaglio.

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune ha diritto ad esigere oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura di legge. La morosità se protratta oltre un periodo di 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta dà diritto al Comune di procedere alla sospensione e/o limitazione dell'erogazione dell'acqua, con preavviso di sospensione dell'utenza e sollecito di pagamento. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino l'utente è tenuto a pagare oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio.

ART. 23

Consumi abusivi

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato e l'utente ne è responsabile nei confronti del Comune.

L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

L'utente non può utilizzare l'acqua per qualsiasi uso senza che venga installato un contatore di misura.

ART. 24
Regolarità delle forniture

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di manutenzione degli impianti. Pertanto le utenze che per loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

ART. 25
Sospensione fornitura

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà del Comune di sospendere in qualsiasi momento la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di minore afflusso dell'acqua al Deposito Comunale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 26
Applicabilità diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 27
Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di aver effetto il precedente.

ALLEGATO "A"

TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL COMUNE A TITOLO DI RIMBORSO O CONCORSO SPESE PER ALLACCIAMENTI E SUBENTRI DI UTENZA.

1. Allacciamenti

Viene stabilito in Euro 70,00 (settanta/00) il diritto di allaccio.

I contatori vengono installati dal comune, su apposita nicchia o pozzetto realizzato a cura dell' Utente e posto all'esterno dello stabile o del lotto di terreno dove ricade la costruzione. A titolo di rimborso spese per l'installazione del contatore è dovuto un ulteriore diritto pari a € 50,00 (cinquanta/00).

2. Rifacimenti di allacciamenti e spostamenti di contatore

Nel caso di rifacimento totale o parziale di derivazione di presa e/o spostamento di contatore su richiesta degli utenti o per cause a questi attribuibili sarà dovuto un contributo pari al costo preventivato per l'intervento e comunque non inferiore al contributo previsto al punto 1 per l'esecuzione di nuovo allacciamento.

3. Subentri a seguito di richiesta di voltura

Per il subentro di utenza a seguito di richiesta di voltura, l'utente verserà un concorso spese pari a Euro 50,00 (cinquanta/00).

- Il contributo forfetario per diritti di allaccio, subentro e posa contatori potrà essere rivalutato con apposita delibera di Giunta Municipale.